



## **Decreto Dirigenziale n. 87 del 08/05/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06 ,ART. 269, COMMA 8, MODIFICA IMPIANTO ED ACCORPAMENTO PER FUSIONE DEI DUE IMPIANTI AUTORIZZATI CON D.D. N. 65 DEL 30.03.2012 E D.D. N. 66 DEL 30.03.2012. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA ARISTEA S.P.A. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI NAPOLI, VIA S. LUCIA N. 123 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA , VIA BOSCO FILI, ZONA INDUSTRIALE.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- che la Ditta ARISTEA S.P.A., con sede legale in Via S. Lucia n. 123, nel Comune di Napoli, Legale Rappresentante Sig. Vincenzo Martucciello, nato a Pontecagnano Faiano il 04.01.1945, è titolare dell'autorizzazione provvisoria alle attività e missioni in atmosfera D.D. n. 39 del 15.02.2007, ex DPR 203/88, art. 15, per l'impianto ubicato nel Comune di Battipaglia, Via Bosco Fili, Zona Industriale, per l'attività di produzione e trasformazione di materie plastiche;

- che in data 05.10.2011, prot. 751532, la Ditta ARISTEA S.P.A., ha presentato istanza di autorizzazione per modifica impianto ed per accorpamento dei due stabilimenti autorizzati con D.D. n. 65 del 30.03.2012 e con D.D. n. 66 del 30.03.2012, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'impianto ubicato nel Comune di Battipaglia, Via Bosco Fili, Zona Industriale, per l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti monouso in plastica per alimenti;

- che in data 28.09.2012 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- in data 06.11.2012, prot. 814750, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 28.09.2012 della Conferenza di Servizi;

- che in data 07.11.2012 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 06.11.2012, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta:

- della dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. e i.;

– riproposizione del quadro riepilogativo delle emissioni in atmosfera riportante l'unità di misura;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
E01	ESTRUSIONE LINEE IN-LINE	SOV TAB. A1 CLASSE III	0,08	1,24
		SOV TAB. D CLASSE III	0,52	8,05
		SOV TAB. D CLASSE IV	0,05	0,77
E02	ESTRUSORE AMUT 1	SOV TAB. A1 CLASSE III	0,22	0,80
		SOV TAB. D CLASSE III	1,50	5,48
		SOV TAB. D CLASSE IV	0,15	0,55
E03	ESTRUSORE UNION 2	SOV TAB. A1 CLASSE III	0,13	0,67
		SOV TAB. D CLASSE III	1,90	9,78
		SOV TAB. D CLASSE IV	0,11	0,57
E04	ESTRUSORE UNION 3	SOV TAB. A1 CLASSE III	0,16	0,89
		SOV TAB. D CLASSE III	1,70	9,46
		SOV TAB. D CLASSE IV	0,12	0,67
E05	ESTRUSORE UNION 4	SOV TAB. A1 CLASSE III	0,09	0,51
		SOV TAB. D CLASSE III	0,94	5,28
		SOV TAB. D CLASSE IV	0,09	0,51
E20	ESTRUSORE LINEA P11	SOV TAB. A1 CLASSE III	0,07	0,3
		SOV TAB. D CLASSE III	0,76	3,6
		SOV TAB. D CLASSE IV	0,14	0,7
E06	Abbattimento polveri da	Polveri	0,43	0,44

	alimentazione impianti			
E07	Abbattimento polveri da alimentazione impianti	Polveri	0,28	0,75
E08	Abbattimento polveri da alimentazione impianti	Polveri	0,12	0,26
E09	Abbattimento polveri da alimentazione impianti	Polveri	0,32	0,78
E10	Sfiati N.3 Silos polimero	Polveri	0,22	0,74
E11	Sfiati n.1 Silos polimero	Polveri	0,64	1,28
E12	Sfiati n.2 Silos polimero	Polveri	0,68	2,39
E13	Sfiati n.2 Silos polimero	Polveri	0,52	1,01
E14	Sfiati n.1 Silos polimero	Polveri	4,82	19,22
E15	Sfiati n.1 Silos polimero	Polveri	0,48	2,11
E16	Abbattimento polveri da n.4 silos interni master colorato	Polveri	0,22	0,12
E17	Sfiati n.1 Silos polimero	Polveri	0,27	0,72
E18	Abbattimento polveri da silos interno	Polveri	0,27	0,28
E21	Abbattimento polveri da silos interno	Polveri	0,34	0,71
E22	Abbattimento polveri da silos interno	Polveri	3,00	4,50
E19	Impianti stampa	Polveri	0,59	0,18
		Ozono	0,00	0,00

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 07.11.2012, con nota del 13.11.2012 prot. 831694 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 22.11.2012, prot. 863594, ed in data 27.11.2012, prot. 874356, la Ditta ha trasmesso la documentazione chiesta nella Conferenza di Servizi del 07.11.2012, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 10.04.2013, prot. 258324, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 740,35 effettuato dalla Ditta ARISTEA S.P.A., a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

**VISTO:**

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;

- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

## DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta ARISTEA S.P.A., con sede legale in Via S. Lucia n. 123, nel Comune di Napoli ed impianto in Via Bosco Fili, Zona Industriale nel Comune di Battipaglia, Legale Rappresentante Sig. Vincenzo Martucciello, nato a Pontecagnano Faiano il 04.01.1945, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, modifica impianto, D.Lgs. 152/06, per l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti monouso in plastica per alimenti, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta al Settore regionale Ecologia di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, al Settore regionale Ecologia di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse al Settore Ecologia di Salerno;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle

risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta ARISTEA S.P.A., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta ARISTEA S.P.A., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Battipaglia ;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Dr Antonio SETARO